

CAPITOLATO SPECIALE
**PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA COMUNITÀ SOCIO-
EDUCATIVO-RIABILITATIVA (CO.S.E.R.) “IL CIGNO”**

ART. 1 – OGGETTO

Oggetto del presente capitolato è la concessione della gestione della Comunità Socio-Educativo-Riabilitativa (Co.S.E.R.) per disabili “Il Cigno” sita in Via Veneto n. 17. La Comunità ha una capacità ricettiva di n. 10 posti di cui 1 destinato all'accoglienza temporanea per rispondere ai bisogni di residenzialità non programmata .
La planimetria dei locali in uso dalla CO.S.E.R. è individuata al N.C.E.U. al foglio 8 mapp. 405 con destinazione strutture sociali.

ART. 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La presente procedura è regolata dal disciplinare di gara, dal presente capitolato nonché dalle norme espressamente richiamate. Il servizio è strutturato sulla base dei requisiti funzionali, strutturali ed organizzativi previsti per le Co.S.E.R. dalla normativa delle Regione Marche ai quali dovrà attenersi il soggetto affidatario della gestione. Il Servizio CO.SER, in attuazione dell'articolo 11 della Legge n. 328/2000 – legge quadro in materia di interventi e servizi sociali integrati - è disciplinato in particolare, dalla L.R. Marche n. 21 del 30/09/2016 e dal Regolamento attuativo, n. 1 dell'8 marzo 2004, (B.U.R. Marche nr. 28 del 18 marzo 2004) come modificato ed integrato dal Regolamento n. 3 del 24 ottobre 2006 (B.U.R. Marche n. 105/2006) e dall' art. 32 - L.R. Marche del 4 dicembre 2014, n. 33 – recanti la disciplina del regime autorizzatorio delle strutture e dei servizi sociali, a ciclo residenziale e semiresidenziale , nelle more dell'approvazione del nuovo Regolamento così come previsto dall'art. 25 della L.R. Marche n. 21/2016. In particolare si richiama il punto 1 dell'art. 25 , il quale dispone che : “ Fino alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione di cui all'art. 3 , comma 1 , lettera b) , continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel regolamento regionale 8 marzo 2004 n.1 (disciplina in materia di autorizzazione delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale) e nella deliberazione della Giunta Regionale 24 ottobre 2000 n. 2200 e sono prorogati i termini per l'adeguamento ai requisiti minimi strutturali ed organizzativi previsti dalle medesime disposizioni .

La Co.S.E.R. “Il Cigno” fa riferimento alla DGRM n. 1331 del 25/11/2014 avente ad oggetto “Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti gestori - modifica alla DGRM 1011/2013” che prevede la graduale riconversione delle Residenze Protette Disabili in RSA Disabili (livello assistenziale e tariffario).
L'aggiudicatario si impegna ad accettare tutti i provvedimenti che saranno emanati dalla Regione Marche in materia di riconversione delle Residenze Protette Disabili in RSA Disabili/cod. RD3 o altra tipologia di struttura.

ART. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha la durata di 3 anni a decorrere dalla data del verbale di consegna del servizio, che potrà avvenire anticipatamente rispetto alla stipula del contratto.

La stazione appaltante può autorizzare, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del d.lgs. 50/2016, l'esecuzione d'urgenza del contratto.

L'aggiudicatario è in ogni caso tenuto, alla scadenza contrattuale, a proseguire la gestione del servizio per un periodo non superiore a sei mesi alle stesse condizioni contrattuali in corso, nella eventualità che non siano state concluse le nuove procedure di gara.

Il gestore si impegna a garantire la prosecuzione della concessione e la conseguente continuità dei servizi in oggetto , anche nei casi di risoluzione o recesso del contratto nelle more del passaggio ad una nuova gestione .

ART. 4 – VALORE PRESUNTO DELLA CONCESSIONE - FINANZIAMENTO

Il rapporto di concessione di servizi prevede che l'importo per l'attività di gestione del servizio in oggetto consista esclusivamente nel diritto di gestione funzionale ed economica dello stesso.

Il valore presunto della presente concessione viene stimato in **Euro 1.379.644,80** al netto dell'IVA per la durata della concessione prevista.

L' importo della proroga tecnica di sei mesi è di euro 229.101,60 , per cui il valore complessivo della concessione in oggetto ammonta ad euro 1.608.746,40 .

Il valore presunto della concessione è così calcolato: prezzo a base di gara per utente a regime residenziale **Euro 119,88** (IVA esclusa) pro die, per n. 10 posti letto (di cui n. 9 per utenti permanenti e n.1 per utenti temporanei), per il numero dei giorni della concessione.

Nel prezzo a base di gara sono comprese le prestazioni, l'organizzazione, la gestione e le forniture poste, con il presente capitolato, a carico del concessionario. Il costo giornaliero pro-capite è a carico della ASUR/Area Vasta 2, del Comune di Ancona e dell'utente come specificato al successivo art. 5.

La spesa a carico del Comune di Ancona e dell'ASUR/Area Vasta 2 è finanziata con disponibilità dei rispettivi bilanci di competenza. La spesa a carico del Comune è finanziata con disponibilità del bilancio comunale ed è soggetta a parziale

rimborso da parte della Regione Marche. La spesa a carico di ciascun utente è corrisposta direttamente dagli utenti al concessionario.

L'importo presunto della concessione potrà subire variazioni in relazione ad eventuali sopravvenute decisioni e modificazioni da parte della Regione Marche, riguardo l'importo della tariffa giornaliera pro-capite pro-die e della relativa ripartizione delle quote tra gli enti, anche in riferimento alla quota di compartecipazione a carico dell'utente.

L'impresa si obbliga ad accettare tutti i provvedimenti che saranno emanati dalla Regione Marche in materia di strutture residenziali sociali e socio-sanitarie. L'impresa si obbliga, altresì, ad accettare tutti i provvedimenti di contenimento della spesa sopravvenuti per disposizioni di legge ovvero per disposizioni regionali in materia di gestione di bilanci economici.

ART. 5 – PREZZO A BASE DI GARA

Il prezzo unitario posto a base di gara ammonta ad **Euro 119,88** (IVA esclusa) corrispondente alla retta complessiva giornaliera riferita a ciascun utente presente nella struttura.

Successivamente all'esperimento della procedura di gara, si provvederà a ricalcolare l'importo della retta di cui sopra in relazione alla percentuale di ribasso offerta dall'aggiudicatario. La retta giornaliera per utente, così rideterminata, sarà ripartita in prezzi unitari contrattuali così come specificato al successivo art. 7.

ART. 6 – REVISIONE PREZZI

I prezzi di aggiudicazione rimarranno fissi ed invariati sino ad un anno dalla consegna del servizio. Successivamente le quote b) e c) del successivo art. 7 potranno essere soggette a revisione, sulla base di richiesta da parte dell'aggiudicatario e previa istruttoria volta ad accertare il sussistere delle condizioni per la revisione.

In assenza della elaborazione dei dati, si farà riferimento all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI); i prezzi di aggiudicazione potranno essere rivalutati nella misura del 75% della variazione calcolata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nell'anno precedente.

ART. 7 – COMPOSIZIONE DELLA RETTA GIORNALIERA PER UTENTE PREZZI UNITARI CONTRATTUALI

La retta complessiva giornaliera posta a base di gara (pari a Euro **119,88** IVA esclusa), sulla base di quanto previsto da appositi atti della Regione Marche relativi alle Co.S.E.R., è ripartita secondo i criteri di seguito indicati:

- finanziamento da parte della Regione Marche pari al 50% di € 115,00, tetto massimo di retta giornaliera stabilita dalla stessa Regione, e quindi pari al massimo di € 57,50 giornali pro-capite;
- il restante importo, residuale sul costo di € 119,88, per il 50% verrà posto a carico della ASUR /Area Vasta 2 e per il restante 50% a carico del Comune di Ancona dedotta la quota di contribuzione prevista a carico dell'ospite;
- la quota di contribuzione a carico dell'ospite, attualmente pari ad Euro 21,30 (IVA esclusa), è stabilita annualmente dall'Amministrazione comunale con proprio atto deliberativo.

I prezzi unitari contrattuali verranno determinati applicando la percentuale di ribasso offerta in sede di gara ed i criteri di cui al presente articolo.

L'ammontare delle quote potrà subire variazioni in relazione ad eventuali successive e diverse determinazioni della Regione Marche in ordine alla compartecipazione al costo del servizio a carico dei rispettivi Enti.

ART. 8 – CORRISPETTIVO ECONOMICO

L'aggiudicatario trae remunerazione mediante la riscossione delle rette giornaliere relative agli utenti e la riscossione della parte di competenza della Regione, della ASUR e del Comune.

L'importo della retta giornaliera per utente è specificato nell'articolo 5 "Prezzo a base di gara".

La composizione della retta giornaliera è indicata nell'art. 7 "Composizione della retta giornaliera per utente – Prezzi unitari contrattuali".

La riscossione, da parte dell'aggiudicatario, delle rette giornaliere per utente avviene secondo le modalità indicate nell'art.25 del capitolato speciale avente ad oggetto "Liquidazione e pagamenti".

ART. 9 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 94 e 95, comma 2, del D.lgs. 50/2016 secondo i criteri di valutazione e subcriteri e relativi pesi e sub-pesi indicati, ai sensi dell'art.95, comma 8, del D.lgs. 50/2016 nella tabella di seguito riportata.

L'aggiudicazione verrà effettuata mediante l'attribuzione del punteggio complessivo di punti 100 così suddivisi:

- a) Offerta tecnica: massimo attribuibile 70 punti;**
- b) Offerta economica: massimo attribuibile 30 punti.**

L'appalto verrà aggiudicato al concorrente che, fra quelli ammessi a partecipare, avrà ottenuto il miglior punteggio complessivo, come sommatoria dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di valutazione (qualità/prezzo).

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, si procederà mediante sorteggio.

Ai sensi dell'art.95, comma 12, del D.lgs. 50/2016 la stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

a) OFFERTA TECNICA: MAX 70/100

L'offerta tecnica, confezionata secondo le modalità qui di seguito riportate e nel disciplinare di gara, è costituita da un "Progetto gestionale" che dovrà indicare in modo sintetico le caratteristiche qualitative e tecniche relative all'esecuzione del servizio.

Per ragioni di equità, comparazione e snellezza nell'esame delle offerte, l'offerta tecnica dovrà consistere in un elaborato sviluppato in un numero massimo di 25 facciate foglio formato A4, che sia trascritto utilizzando carattere di dimensione Times New Roman di dimensione 12 (dodici) pt e interlinea singola, in lingua italiana.

Eventuali diagrammi, schemi, tabelle, organigrammi ed immagini che esplicitano i singoli elementi e sub-elementi dell'elaborato progettuale non sono inclusi nel predetto numero di fogli.

Per ogni sub-elemento di valutazione verrà assegnato un sub-punteggio entro il limite massimo prestabilito tenendo in considerazione la capacità di approfondimento dei temi trattati, il grado di dettaglio e completezza dell'elaborato, i contenuti proposti, le soluzioni adottate, la rispondenza agli obiettivi e finalità che contraddistinguono la gestione della concessione in oggetto.

Pertanto:

-il progetto gestionale deve sviluppare chiaramente gli elementi e sub-elementi che saranno oggetto di valutazione come indicato nella seguente tabella qui sotto :

TABELLA :

CRITERI	N	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA	SUB-PESO
A) STRUMENTI E MODALITÀ ORGANIZZATIVE Max punti 10/70	A 1	Modalità operative e strumenti di esecuzione dell'attività di direzione e coordinamento: struttura organizzativa e criteri gestionali progettati per realizzare tutte le attività del servizio e per assicurare il monitoraggio e la verifica delle attività; individuazione dei livelli di responsabilità e di coordinamento della Co.S.E.R.; modalità operative e strumenti di comunicazione fra gli operatori; strumenti e modalità di comunicazione con il Comune e l'ASUR per la programmazione e verifica delle attività	5
	A 2	Qualità del servizio erogato e verifica del grado di soddisfazione degli utenti: esposizione della metodologia e dei sistemi di valutazione che la ditta intende adottare per il controllo e la verifica della qualità del servizio e per la rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza	3
	A 3	Proposte operative di gestione di eventuali situazioni impreviste collegate agli ospiti (visite specialistiche esterne/ricoveri ospedalieri d'urgenza): presentazione delle modalità organizzative utilizzate per la gestione degli ospiti	2
B) PROGETTO ESECUTIVO SOCIO-SANITARIO-ASSISTENZIALE Max punti 38/70	B 1	Organizzazione del personale: struttura organizzativa ed operativa, funzionalità organizzativa, distribuzione degli orari del personale con organizzazione dell'eventuale turnazione (mansioni, turni giornalieri/ settimanali, con personale fisso e sostituto per ferie e malattie) e indicazione delle modalità utilizzate per la gestione delle emergenze	7
	B 2	Piano di esecuzione del servizio e modalità di verifica: piani di lavoro con schema giornata tipo, descrizione degli strumenti operativi utilizzati (Progetti educativi personalizzati, PAI, schede valutative ecc...), descrizione delle modalità e strumenti di passaggio di informazioni fra tutti gli operatori, metodologia di verifica delle prestazioni erogate	14
	B 3	Programma, contenuti e verifica delle attività socio-sanitarie – assistenziali, educative, occupazionali, formative, culturali e	7

		ludiche e dell'attività di animazione	
	B 4	Programmazione, metodologie e strumenti per l'attivazione e la collaborazione con le risorse territoriali per favorire il miglioramento della qualità di vita degli ospiti e per il coinvolgimento dei familiari nelle attività della struttura; capacità e modalità di utilizzazione delle risorse del volontariato	7
	B 5	proposte migliorative: attività e/o servizi integrativi e migliorativi rispetto a quelli indicati nel Capitolato , al fine di migliorare la qualità delle prestazioni ed ampliare gli obiettivi che il Servizio si propone, senza costi aggiuntivi a carico dell'Amministrazione	3
C) PROGETTO FORMAZIONE CONTINUA Max punti 7/70	C 1	Piano delle attività di formazione e aggiornamento professionale, contenuti e verifica dell'attività formativa, ore annue di formazione prevista per ciascun operatore	7
D) PROGETTO SERVIZIO ALBERGHIERO Max punti 15/70	D 1	Forniture alimentari: tipologia dei prodotti offerti (verrà valutata positivamente la fornitura di derrate che rispetti la stagionalità degli alimenti, con OGM-free e la provenienza da agricoltura biologica e prodotti a Km 0)	5
	D 2	Servizio Ristorazione modalità organizzative (con riferimento agli orari e al porzionamento e alla modalità di somministrazione dei pasti; verrà valutata positivamente la presenza di menù con alimentazione variata tra pranzo e cena, elaborati tenendo conto delle tradizioni locali oltre della presenza di menù specifici per le feste) e sistema di verifica e controllo della qualità	5
	D 3	Pulizia dei locali : descrizione del piano di esecuzione delle pulizie, articolazione dei turni con particolare attenzione agli elementi atti a limitare il disagio degli ospiti durante le attività quotidiane	5

Tenuto conto delle linee guida in materia di offerta economicamente più vantaggiosa pubblicate il 28 aprile 2016 dall'ANAC, in fase di consultazione ai sensi dell'art. 213, comma 2, del D.lgs. 50/2016, si utilizza il metodo di calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa come sotto descritto:

-per quanto riguarda i criteri e sub-criteri dell'offerta tecnica di natura discrezionale (sub-criteri A.1, A.2, A.3, B.1 , B.2, B.3, B.4, B.5, C.1., D.1 , D.2 , D.3 precedente tabella) la formula da utilizzare è la seguente:

$$C(a)=\sum n [W_i *V(a)_i]$$

dove:

C(a)=indice di valutazione dell'offerta (a);

n=numero totale dei requisiti (sub-criteri);

W_i=peso o punteggio attribuito al requisito (i) (sub-criterio) ;

V(a)_i= coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile da zero e uno;

Σn= sommatoria.

I coefficienti **V(a)_i** sono determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti utilizzando la seguente griglia di valutazione riferita a ciascun sub-criterio dell'offerta:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA	
0	assente
0,2	Gravemente insufficiente

0,4	Insufficiente
0,6	sufficiente
0,8	buono
1	ottimo

Con riferimento a ciascun subcriterio discrezionale (sub-criteri A.1, A.2, A.3, B.1 , B.2, B.3, B.4, B.5, C.1., D.1 , D.2 , D.3 precedente tabella) , i commissari stabiliranno a quale punto della seconda colonna corrisponde, sulla base di una loro valutazione motivata, il contenuto dell'offerta tecnica e, di conseguenza, attribuiranno il coefficiente ivi indicato.

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni sub-criterio, da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

La somma dei sotto punteggi così attribuiti, per i singoli sub-elementi, darà il punteggio complessivo relativo all'offerta tecnica.

B) OFFERTA ECONOMICA: MAX 30/100

L'offerta economica, va redatta secondo le modalità riportate nel disciplinare di gara e sul modulo predisposto dalla stazione appaltante.

Il concorrente dovrà indicare il ribasso unico a valere sui prezzi unitari posti a base di gara, con massimo due decimali dopo la virgola, espresso in euro e non in percentuale; detto ribasso unico andrà indicato sia in cifre che in lettere.

In caso di discordanza tra il ribasso unico indicato in cifre e quello in lettere, prevale il ribasso in lettere.

Se l'offerta è indicata come riduzione ed è preceduta dal segno "-" (meno), non si applica il principio algebrico del doppio negativo corrispondente al positivo e l'offerta viene considerata in ogni caso come di riduzione percentuale .

Per l'attribuzione del punteggio relativo all'offerta economica, si utilizzerà la seguente formula indicata al punto 3. del disciplinare di gara , relativa al metodo dell'interposizione lineare c.d. bilineare .

ART. 10 – FINALITA’ – UBICAZIONE – RICETTIVITA’

La Comunità socio educativa – riabilitativa per disabili (Co.SER) “Il Cigno” è una struttura a ciclo residenziale e a carattere comunitario, rivolta a persone maggiorenni, di ambo i sessi, in condizioni di disabilità con nulla o limitata autonomia e non richiedenti interventi sanitari continuativi.

La struttura è integrata con la rete dei servizi territoriali, garantisce una soluzione residenziale sostitutiva o di sollievo alla famiglia quando quest’ultima viene meno o non è in grado di rispondere, anche temporaneamente, ai bisogni del proprio congiunto.

Il servizio è finalizzato a:

- a) fornire alla persona disabile una soluzione abitativa a carattere comunitario, in un ambiente a dimensione familiare;
- b) realizzare un percorso educativo-riabilitativo individualizzato e mirato al recupero delle capacità residue e mantenimento dei livelli di autonomia personale e sociale acquisiti ;
- c) incrementare e mantenere i livelli di autonomia personale e di inclusione sociale per limitare la dipendenza e contrastare i processi involutivi;
- d) migliorare la qualità della vita del soggetto e promuovere l’integrazione sociale individuando nell’ambito della programmazione degli interventi individualizzati, opportune aree di intervento per favorire la crescita evolutiva del soggetto;
- e) accompagnare la persona disabile in un “progetto di vita” personale e comunitaria.

Le attività socio-assistenziali, educative e riabilitative assicurate dalla Ditta nella struttura oggetto del presente capitolato , sono individuate nell’ambito delle seguenti aree di intervento:

- area dell’autonomia personale;
- area delle abilità cognitive;
- area delle abilità psico-motorie;
- area affettivo-relazionale;
- area dell’autonomia sociale.

E' richiesta l'apertura al territorio attraverso un adeguato lavoro di rete e la promozione/partecipazione ad iniziative organizzate nel contesto cittadino, per evitare quanto più possibile la separazione degli ospiti dall'ambiente sociale e dalla vita collettiva promuovendone la massima integrazione possibile.

Ubicazione

La Comunità "Il Cigno" è ubicata in un immobile comunale sito in Via Veneto n. 17 e si articola nei seguenti spazi:

- piano terra: ufficio, zona giorno, zona cucina e infermeria;
- primo piano: zona notte (4 stanze a due letti, 2 stanze ad un letto).

I due piani sono collegati da ascensore e scala esterna. La Comunità è adeguatamente arredata e attrezzata per l'accoglienza diurna e notturna di disabili psico – fisici; è fornita di zona cucina utilizzabile per la porzionatura dei pasti che dovranno pervenire al Centro da porzionare.

Non è fornita di zona lavanderia. La struttura è localizzata nell'area urbana centrale per facilitare la fruizione da parte degli ospiti di servizi e risorse della città.

Ricettività:

La Comunità "Il Cigno" ha una ricettività pari a n. 10 posti, di cui n. 9 per accoglienza permanente e n. 1 posto per l'accoglienza temporanea (programmata o per motivi d'urgenza). Attualmente la struttura accoglie n. 9 disabili in modo permanente. In caso di assenza di ospiti permanenti, è consentita la sostituzione degli stessi con utenti temporanei nel caso in cui il posto destinato all'accoglienza temporanea sia già occupato.

Nessun compenso e /o risarcimento potrà vantare il concessionario nei confronti del Comune di Ancona, nel caso in cui il numero di utenti inseriti risulti essere inferiore a 10 (dieci).

ART. 11 – PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE

L'immobile, sede delle strutture, è di proprietà del Comune di Ancona.

Il Comune di Ancona concede l'uso dell'immobile, come descritto al precedente art. 10, gli arredi e le attrezzature per tutta la durata della concessione.

Il Concessionario è tenuto, al termine della durata contrattuale del servizio, a riconsegnare l'immobile e gli impianti tecnologici nello stato di fatto e con gli arredi ed attrezzature indicati nell'inventario predisposto dal Comune di Ancona e controfirmato per accettazione dal legale rappresentante del Concessionario stesso al momento della consegna del servizio.

I beni saranno presi in consegna nello stato in cui si trovano, con obbligo di non distrarli dall'uso convenuto, di provvedere alla custodia e manutenzione con cura e diligenza e di restituirli al termine della concessione nello stato attuale, fatto salvo il normale deterioramento d'uso e salvo l'eventuale eliminazione previa autorizzazione del Comune di Ancona.

Gli oneri a carico del concessionario, in relazione alla gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare, sono indicati ai successivi articoli 18 e 19 .

Art. 12 – UTENZA

La Comunità "Il Cigno" accoglie persone maggiorenni di ambo i sessi, in situazione di compromissione funzionale (di carattere fisico, psichico e sensoriale), con nulla o limitata autonomia e non richiedenti interventi sanitari continuativi, temporaneamente o permanentemente prive del sostegno familiare o per le quali la permanenza in famiglia sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale.

Sono esclusi soggetti con patologia psichiatrica, affetti da dipendenze o da patologie gravemente invalidanti che necessitano di cure sanitarie continuative.

L'accesso alla Comunità è determinato in base alla valutazione multidisciplinare e congiunta del bisogno ed al percorso socio-educativo-riabilitativo definito congiuntamente dai servizi sociali e sanitari.

Gli utenti sono ammessi alle strutture con provvedimento del Dirigente della Direzione Politiche sociali del Comune di Ancona, previo giudizio di ammissibilità espresso dalla commissione integrata tra Unità Operativa "Servizi per la Disabilità" del Comune di Ancona e Unità Multidisciplinare Età Adulta della ASUR Marche/Area Vasta 2, sentito il parere del Responsabile della struttura e nel rispetto della lista di attesa.

Art. 13 –CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

L'organizzazione del servizio dovrà avvenire nel rispetto delle norme di cui al presente capitolato e delle direttive e degli standard dei vigenti piani regionali socio-assistenziali.

La Co.S.E.R. "Il Cigno" è organizzato sulla base dei requisiti funzionali, strutturali ed organizzativi previsti per le Co.S.E.R. dalla normativa delle Regione Marche ai quali dovrà attenersi il soggetto affidatario della gestione. Il Servizio Co.S.E.R., in attuazione dell'articolo 11 della Legge n. 328/2000 – legge quadro in materia di interventi e servizi sociali integrati - è disciplinato in particolare, dalla L.R. Marche n. 21 del 30/09/2016. Si richiama altresì , il punto 1 dell'art. 25 , della L.R. 21/2016, il quale dispone che : “ Fino alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione di cui all'art. 3 , comma 1 , lettera b) , continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel regolamento regionale 8 marzo 2004 n.1 (disciplina in materia di autorizzazione delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale) e nella deliberazione della Giunta Regionale 24 ottobre 2000 n.

2200 e sono prorogati i termini per l'adeguamento ai requisiti minimi strutturali ed organizzativi previsti dalle medesime disposizioni .

La Co.S.E.R. "Il Cigno" fa riferimento alla DGRM n. 1331 del 25/11/2014 avente ad oggetto "Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti gestori- modifica alla DGRM 1011/2013" che prevede la graduale riconversione delle Residenze Protette Disabili in RSA Disabili (livello assistenziale e tariffario).

L'aggiudicatario si impegna ad accettare tutti i provvedimenti che saranno emanati dalla Regione Marche in materia di riconversione delle Residenze Protette Disabili in RSA Disabili/cod. RD3 o altra tipologia di struttura.

Il servizio deve essere reso con personale avente i requisiti di base e professionali indicati nell'art. 15.

Lo svolgimento del servizio richiede l'impiego continuativo del personale indicato nell'art. 16.

Art. 14 – FUNZIONAMENTO

Il funzionamento della Co.S.E.R. "Il Cigno", regolarmente autorizzata all'esercizio, fa riferimento alla L.R. Marche n. 21 del 30/09/2016 ed in particolare a quanto disposto nel punto 1. dell'art. 25 " Norma Transitoria"

La Comunità ha carattere permanente e funziona continuativamente per tutto l'arco dell'anno solare per 7 giorni settimanali, con orario di 24 ore giornaliere.

Non sono previsti periodi di chiusura, salvo eventuali chiusure straordinarie, per gravi, urgenti ed accertati motivi, tempestivamente comunicati dal gestore agli utenti e alle loro famiglie.

La Co.S.E.R. si avvale di un proprio Coordinatore responsabile della organizzazione della struttura, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo e integrazione con i servizi territoriali.

L'aggiudicatario in collaborazione con i servizi sociali e sanitari, dovrà individuare per ogni ospite, il progetto educativo personalizzato che consideri le condizioni ed i bisogni della persona disabile e che abbia come obiettivo il mantenimento, il potenziamento o il recupero graduale delle capacità personali. Le attività svolte all'interno ed all'esterno della struttura saranno orientate allo sviluppo delle potenzialità degli ospiti dal punto di vista cognitivo, motorio, sociale e relazionale.

La permanenza degli ospiti nella Co.S.E.R. è connessa all'andamento del percorso educativo-riabilitativo e alla verifica della rispondenza del servizio alle condizioni del soggetto. I tempi di permanenza sono definiti sulla base del progetto globale di intervento definito dai competenti servizi sociali e sanitari territoriali.

La Comunità formula per ogni ospite, in collaborazione con i servizi sociali e sanitari, il progetto educativo personalizzato coerente con il progetto generale di gestione della struttura. Nella definizione del progetto educativo personalizzato e successivamente nella verifica dei risultati, sono assicurati l'informazione ed il coinvolgimento dell'utente e dei suoi familiari.

La gestione della struttura è regolamentata da una "Carta del servizio" e da un Regolamento interno che devono essere redatti dall'aggiudicatario entro e non oltre un anno dalla consegna dei servizi previo esame congiunto dei contenuti con i referenti del Comune di Ancona e della ASUR/Area Vasta 2.

Art.15 – PERSONALE

Le prestazioni di cui al presente capitolato vengono rese dal concessionario con personale idoneo, nel rispetto dei requisiti minimi di seguito riportati.

Requisiti di base

- Capacità fisiche a svolgere il compito assegnato e idoneità sanitaria nel rispetto delle norme vigenti.
- Idoneità psicoattitudinale ad attività professionali da svolgersi in rapporto con persone in condizione di grave disabilità psico-fisica.
- Assenza di condanne penali e di carichi penali pendenti.

Tutto il personale deve possedere attitudine alla relazione di aiuto, all'ascolto, alla condivisione emotiva delle esperienze, dinamicità, elasticità e maturità professionale, capacità di lavorare in gruppo.

Requisiti professionali

1. Coordinatore responsabile della struttura, in possesso di uno dei seguenti titoli:
 - Laurea di primo livello (d. m. 4/8/2000-decreto interministeriale 2/4/2001) o di secondo livello (d.m. 28/11/2000 – d.m. 2/4/2001) nelle classi di laurea con obiettivi formativi relativi alle discipline sociali o umanistiche ed almeno, rispettivamente, 3 e 2 anni di esperienza specifica nei servizi per la disabilità;
 - Laurea di primo livello (d.m. 4/8/2000 – decreto interministeriale 2/4/2001) o di secondo livello (d.m. 28/11/2000 – d.m. 2/4/2001) nelle classi di laurea con obiettivi formativi relativi alle discipline sanitarie ed almeno rispettivamente tre e due anni di esperienza specifica nel settore
 - Laurea in discipline sociali o umanistiche del vecchio ordinamento universitario ed almeno due anni di esperienza nei servizi per la disabilità;
 - Diploma di assistente sociale ed almeno tre anni di esperienza nei servizi per la disabilità;
 - Diploma universitario di educatore professionale (d.m. 520/1998) o equipollente (d.m. 27/7/2000) ed almeno tre anni di esperienza nei servizi per la disabilità;
 - Diploma di terapeuta della riabilitazione ed almeno tre anni di esperienza nei servizi per la disabilità;

- Laurea di primo livello (d.m. 4/8/2000 – decreto interministeriale 2/4/2001) o di secondo livello (d.m. 28/11/2000 – d.m. 2/4/2001) nelle classi di laurea con obiettivi formativi relativi alle discipline sanitarie e almeno rispettivamente 3 e 2 anni di esperienza specifica nel settore.
2. Educatore, in possesso di uno dei seguenti titoli:
 - Laurea di primo livello (d. m. 4/8/2000 e decreto interministeriale 2/4/2001);
 - Diploma universitario (d. m. 520/1998) o equipollente (d. m. 27/7/2000);
 - Laurea in discipline sociali o umanistiche (scienze della formazione e dell'educazione, psicologia, scienze sociali, del vecchio ordinamento universitario);
 - Qualifica professionale conseguita dopo corsi post-diploma, riconosciuti dallo Stato o dalle Regioni.
 Si richiede che almeno un educatore sia in possesso anche della qualifica di interprete della lingua italiana dei segni o di operatore tecnico mimico-gestuale, rilasciato dalle competenti sedi formative autorizzate.
 3. Operatore socio-sanitario:
 - diploma di scuola dell'obbligo;
 - qualifica di OSS (Operatore socio-sanitario).
 4. Infermiere professionale:
 - laurea di I livello o diploma di infermiere professionale ed iscrizione all'Albo.
 5. Animatore/esperto di laboratori :
 - diploma di scuola media superiore;
 - attestato di animatore rilasciato da organismo competente o esperienza in tecniche e discipline specifiche con curriculum attestante i titoli e l'esperienza maturata.

Presso la Ditta devono essere conservate le certificazioni sanitarie del personale previste dalla vigente legislazione e quelle inerenti l'assenza di condanne penali e di carichi penali pendenti o stativi all'assunzione nella pubblica amministrazione, mentre le certificazioni professionali, devono essere consegnate alla Direzione Politiche Sociali.

La Ditta si impegna ad impiegare il proprio personale secondo le esigenze di servizio. Entro 10 giorni dall'inizio del servizio dovrà trasmettere alla Direzione Politiche sociali l'elenco delle unità lavorative fisse e sostitute che verranno utilizzate in caso di assenza del personale per qualsiasi causa; la Ditta è tenuta altresì ad indicare e documentare i dati anagrafici, i titoli di studio e di servizio del proprio personale fisso o addetto alle sostituzioni.

La Ditta si impegna a verificare periodicamente la permanenza dei requisiti di base del personale utilizzato e a comunicare qualsiasi variazione all'Amministrazione comunale.

Per ogni nuova unità fissa o sostituita, non compresa negli elenchi già forniti all'Amministrazione comunale, la Ditta provvede a verificare la sussistenza dei requisiti di base e professionali.

La Ditta si impegna ad inviare ogni sei mesi (giugno e dicembre di ogni anno) alla Direzione Politiche sociali l'organigramma aggiornato del personale fisso e sostituito impiegato nella Residenza .

Il turn - over complessivo del personale (eventuali dimissioni o licenziamenti e nuovi inserimenti) non potrà comportare annualmente una variazione del personale fisso in diretto rapporto con l'utenza superiore al 25% del personale fisso in servizio.

Il personale è tenuto ad utilizzare la documentazione tecnica per osservare e monitorare i risultati, documentando l'esperienza per mantenere un buon livello di professionalità e far sì che l'esperienza stessa possa essere un patrimonio collettivo trasferibile e comunicabile.

Tutto il personale deve mantenere un comportamento professionale, rispettoso e corretto nei confronti degli utenti e dei loro familiari.

La Ditta si fa carico della vigilanza disciplinare del proprio personale assumendosi in proprio le responsabilità attinenti la mancata parziale o inadeguata erogazione del servizio agli utenti.

La Ditta è obbligata alla sostituzione del personale che si renda responsabile di gravi e reiterati danni e non osservi le indicazioni del presente capitolato.

Riservatezza

La Ditta assume l'obbligo di agire in modo che il proprio personale mantenga riservati dati e informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non li utilizzi in modo contrario alle norme vigenti. In applicazione del decreto legislativo 196/2003, il soggetto aggiudicatario è tenuto a mantenere la riservatezza delle informazioni relative agli utenti del servizio da qualsiasi fonte provengano e si impegna a nominare, specificatamente per il Comune di Ancona, dandone comunicazione alla Direzione Politiche sociali, un responsabile del trattamento dati. Qualora non venga espletata la suddetta comunicazione, il Comune considererà come responsabile del trattamento dati il legale rappresentante della Ditta.

Dotazioni:

La ditta deve provvedere a proprie spese a dotare il personale di:

- tessera di riconoscimento contenente cognome, fotografia e ditta di appartenenza appuntato in maniera visibile;
- vestiario idoneo nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro e tutela della salute.

Diritto di sciopero

Nulla è dovuto alla Ditta per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo, compreso lo sciopero dei dipendenti. Le vertenze sindacali devono avvenire nel pieno rispetto della legge 12.6.90 n. 146 e succ. mod. e integrazioni ed eventuali successivi protocolli applicativi, con particolare riguardo all'obbligo di congruo preavviso.

Formazione e aggiornamento del personale

Il personale della Ditta impiegato per l'esecuzione dell'appalto deve svolgere annualmente aggiornamento e formazione partecipando a corsi organizzati dalla Ditta medesima su argomenti e tematiche attinenti lo svolgimento del servizio, oltre a quelle previste dalle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, concordati con la Direzione Politiche Sociali del Comune di Ancona senza alcun onere per l'Amministrazione.

Stage/tirocini e volontariato

La Ditta è autorizzata ad accogliere nella struttura stage e tirocini formativi o tirocini finalizzati all'inclusione sociale (DGR M. 293/2016), percorsi di alternanza scuola/lavoro di allievi/studenti inseriti in percorsi di formazione professionale, di istruzione secondaria di secondo grado e universitaria, in ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale, compatibilmente con l'organizzazione, le attività ed il buon funzionamento della Residenza. La Ditta è autorizzata previo rilascio di parere favorevole e nulla-osta da parte della Direzione Politiche sociali del Comune di Ancona.

La Ditta promuove la collaborazione e la presenza del volontariato all'interno della Residenza attraverso appositi accordi con le associazioni o gruppi di volontariato e previa verifica della copertura assicurativa da parte degli stessi, compatibilmente con l'organizzazione, le attività ed il buon funzionamento della struttura. La Ditta provvede a darne comunicazione alla Direzione Politiche sociali del Comune di Ancona indicando i tempi della collaborazione e le attività svolte dai volontari.

Gli allievi/studenti, inseriti in percorsi di formazione professionale o alternanza scuola/lavoro, di istruzione secondaria di secondo grado e universitaria, i soggetti inseriti in percorsi di "tirocinio finalizzato all'inclusione sociale" (DGR M. 293/2016) e gli operatori volontari non possono in alcun modo sostituire l'organico del personale previsto dal presente articolo né garantire le prestazioni di cui all'art. 16 poste a carico dell'aggiudicatario.

ART. 16 – ORGANICO E QUANTITA' DI PRESTAZIONI

Per l'attuazione delle prestazioni e dei servizi di cui al presente capitolato, la Ditta si impegna a garantire l'organico del personale in relazione al monte ore minimo settimanale sotto specificato.

La gestione del Comunità socio-educativo-riabilitativa "Il Cigno" richiede l'impiego continuativo per l'intero anno solare del seguente personale da utilizzare con un numero di utenti pari alla capienza massima della Comunità:

Figura professionale	n. ore settimanali
Coordinatore responsabile	12
Educatore	158
Operatore socio-sanitario	112
Infermiere	7
Animatore/esperti di laboratorio (*)	10

(*) figure a rotazione per attività a tema e a tempo

Il numero delle unità lavorative, delle ore giornaliere e della turnazione del personale deve essere tale da garantire il regolare e buon funzionamento del servizio e può essere adeguato dalla Ditta in relazione al numero ed ai bisogni assistenziali ed educativi degli ospiti, previa comunicazione ed autorizzazione della Direzione Politiche Sociali del Comune di Ancona, nel rispetto comunque dei requisiti minimi organizzativi previsti dalla normativa regionale in vigore (allegato A del Regolamento regionale n.1/2004 e s.m.i. nelle more del nuovo Regolamento regionale di cui alla L.R. 21/2016).

Il personale deve partecipare a riunioni di servizio ogni qualvolta vengano indette dai Responsabili della Ditta, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.

La Co.S.E.R. "Il Cigno" fa riferimento alla DGRM n. 1331 del 25/11/2014 avente ad oggetto "Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti gestori- modifica alla DGRM 1011/2013" che prevede la graduale riconversione delle Residenze Protette Disabili in RSA Disabili (livello assistenziale e tariffario).

L'aggiudicatario si impegna ad accettare tutti i provvedimenti che saranno emanati dalla Regione Marche in materia di riconversione delle Residenze Protette Disabili in RSA Disabili/cod. RD3 o altra tipologia di struttura.

Art. 17 – PRESTAZIONI

Nella struttura oggetto del presente capitolato, il concessionario assicura le seguenti funzioni e prestazioni, da realizzarsi in modo integrato in relazione all'organico del personale ed al monte ore settimanale:

- a) coordinamento ;
- b) prestazioni educative;
- c) assistenza alla persona;
- d) prestazioni occupazionali, formative, culturali e ludiche;
- e) servizio ristorazione;
- f) servizio trasporto;
- g) servizio lavanderia;
- h) servizi generali.

La funzione di **Coordinamento** assicura una corretta gestione e il buon andamento della struttura e consiste in:

- organizzazione tecnica e funzionale della struttura e delle attività;
- coordinamento delle attività, indirizzo e sostegno all'operatività del personale;
- integrazione tra le varie figure professionali;
- supporto e coordinamento per la formulazione di progetti educativi personalizzati;
- interventi diretti con gli ospiti e le famiglie a supporto dell'elaborazione, realizzazione e verifica del progetto educativo personalizzato;
- monitoraggio e documentazione delle attività;
- tenuta dei fascicoli personali degli ospiti contenenti anche la documentazione sanitaria;
- gestione dei rapporti con strutture sanitarie, medici di base e specialisti;
- promozione e realizzazione di attività di integrazione sociale esterne alla struttura al fine di incentivare la diversificazione degli interventi e rispondere al mutare dei bisogni delle persone disabili accolte ;
- assunzione diretta delle responsabilità gestionali e di rappresentanza esterna;
- raccordo gestionale ed operativo con i servizi del Comune di Ancona e della ASUR/Area Vasta 2.

Le prestazioni educative consistono in:

- stesura, attuazione e verifica del progetto educativo personalizzato a partire dall'osservazione e rilevazione delle abilità di base, delle capacità residue e delle risorse/interessi/attitudini dell'utente;
- realizzazione delle attività e dei laboratori educativi organizzati e connessi al raggiungimento di obiettivi nell'ambito delle diverse aree di intervento (autonomia personale e sociale, abilità cognitive, abilità psico-motorie, area affettivo-relazionale);
- attività di aiuto, in relazione alle capacità e potenzialità degli ospiti, nel soddisfacimento dei bisogni primari quali igiene personale, assunzione dei pasti, mobilitazione e deambulazione, vigilanza sulle condizioni generali degli utenti;

Le prestazioni di **assistenza socio-sanitaria alla persona** riguardano le attività di aiuto alla persona per l'acquisizione progressiva o il mantenimento di autonomia da parte del soggetto e consistono in:

- collaborazione nelle fasi di definizione, realizzazione e verifica dei progetti educativi personalizzati;
- cura della persona ed igiene personale;
- assistenza nell'assunzione dei pasti;
- aiuto nella deambulazione e nel movimento;
- utilizzo di ausili per la motricità globale;
- controllo comportamenti auto ed eteroaggressivi;
- stimoli per favorire la comunicazione e la socializzazione;
- vigilanza sulle condizioni generali del soggetto ed interventi di assistenza individuale;
- aiuto nella cura degli ambienti e nel riassetto degli spazi interni alle strutture;
- aiuto nell'alzarsi dal letto;
- riassetto della camera e riordino degli effetti personali ;
- gestione dell'assistenza nel ricovero ospedaliero per almeno un terzo delle ore più significative della giornata in collaborazione con la famiglia ove presente ciò per fornire agli ospiti un adeguato supporto

Le prestazioni occupazionali, formative, culturali e ludiche sono complementari alle prestazioni educative e consistono in:

- attività di tipo ergoterapico con realizzazione di manufatti, prevedendo una rotazione che limiti la staticità del lavoro e favorisca la generalizzazione degli apprendimenti;
- attività espressive e di animazione realizzate in laboratori specifici a tempo e a tema, interne ed esterne alla struttura, che favoriscano dinamicità, ampliamento di opportunità e generalizzazioni di interessi e abilità degli ospiti;
- Promozione della partecipazione attiva ad attività culturali con proposte che aumentino l'accessibilità agli eventi diversificati

Il **servizio ristorazione** consiste in n. 5 pasti giornalieri (colazione, pranzo, cena, una merenda al mattino e una al pomeriggio); i pasti sono forniti sulla base di tabelle dietetiche formulate a cura della Ditta aggiudicataria e, preventivamente all'utilizzo, approvate dalla ASUR/Area vasta 2.

Il menù settimanale è redatto due volte all'anno e precisamente per la durata del periodo estivo e di quello invernale, al fine di seguire la stagionalità degli alimenti.

Diete personalizzate sono previste su prescrizione del medico di base o da specialista.

La preparazione e la fornitura dei pasti dovrà avvenire a cura di ditte specializzate, all'uopo individuate dall'aggiudicatario ed in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente, in un centro di cottura e produzione idoneo e autorizzato alla preparazione di pasti da asporto. Il trasporto dei pasti deve essere effettuato con mezzi idonei, nel rispetto delle norme igieniche e sanitarie vigenti, con modalità e tempi tali da non pregiudicare la qualità sensoriale e nutrizionale dei pasti stessi.

I pasti possono essere porzionati nella zona refettorio e nella zona cucina all'interno della struttura. In tal caso sarà cura del gestore identificare un operatore che all'interno della struttura supervisioni tutta la procedura alimentare in conformità alle vigenti disposizioni in materia di igiene dei prodotti alimentari.

Il **servizio trasporto** dovrà essere effettuato con automezzi comprendenti, in caso di necessità, mezzi speciali attrezzati ed omologati a norma di legge per la disabilità motoria. Il servizio dovrà essere svolto con personale di guida e di accompagnamento/sorveglianza adeguato professionalmente e numericamente. Il servizio trasporto deve garantire una flessibilità nei contatti con le risorse esterne, nel rispetto della programmazione periodica.

La Ditta dovrà assicurare: il trasporto per attività esterne e garantire gli spostamenti degli ospiti per il raggiungimento delle sedi esterne di attività educative, formative, ricreative e di integrazione sociale; dovrà inoltre essere garantito il trasporto e l'accompagnamento anche per il soddisfacimento dei bisogni personali essenziali (es. visite ed accertamenti sanitari) in collaborazione con la famiglia ove presente.

Il **servizio lavanderia**, stireria e guardaroba dovrà garantire giornalmente la disponibilità ed il perfetto stato d'uso della biancheria piana e degli indumenti personali degli utenti.

I **servizi generali** consistono in:

- accoglienza in locali idonei, arredati, attrezzati, provvisti di utenze e funzionanti appieno;
- riassetto, pulizia e sanificazione degli ambienti, degli arredi, delle attrezzature e degli spazi esterni per il mantenimento delle condizioni igieniche ottimali degli ambienti interni ed esterni e delle suppellettili; derattizzazione; deblattazione;
- servizio raccolta rifiuti negli appositi contenitori per consegna al servizio nettezza urbana;
- manutenzione ordinaria delle strutture e interventi previsti da specifiche normative in relazione ad arredi, attrezzature, ausili, opere murarie, spazio esterno ed aree verdi (Nuovo Catasto Edilizio Urbano Foglio 8 Mappale 406 e 397 più parte del 405 a disposizione della struttura), impianti e ascensore come da normativa vigente; sgombero neve;
- acquisto arredi, materiali e attrezzature soggetti ad usura;

Art. 18 - ORGANIZZAZIONE, GESTIONE, FORNITURE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario, mediante propria organizzazione tecnico – economica – aziendale, deve provvedere a:

- a) gestire la Comunità secondo criteri di efficacia assicurando tutte le prestazioni di cui al presente capitolato, adoperandosi con ogni mezzo al fine di garantire la completa, integrale ed adeguata assistenza agli utenti;
- b) gestire la struttura secondo criteri di efficienza valutando la rispondenza dei servizi ai bisogni e garantendo il miglior uso delle competenze professionali e delle risorse disponibili;
- c) realizzare il progetto di gestione offerto in sede di gara e raggiungere gli obiettivi in esso indicati, seguendo le indicazioni metodologiche proposte dai responsabili comunali e della ASUR/Area Vasta 2 e mettendo in atto i correttivi e gli adeguamenti operativi richiesti;
- d) realizzare i piani educativi ed assistenziali personalizzati concordati con il Servizio sociale del Comune e con l'Unità Multidisciplinare Adulti della ASUR/Area Vasta 2;
- e) garantire il collegamento delle attività delle strutture con gli altri servizi comunali per disabili, sia direttamente gestiti che convenzionati, e con la rete di risorse sociali e ricreative territoriali;
- f) seguire l'evoluzione della domanda di servizio, adeguandovi l'organizzazione e l'impegno operativo e del personale;
- g) organizzare con le famiglie e gli utenti forme di verifica sulla qualità ed efficacia dei servizi resi, previa visione da parte del Comune della metodologia adottata e trasmettere i risultati al Comune medesimo;
- h) assumere il rischio imprenditoriale in caso di presenza di ospiti inferiore alla disponibilità dei posti;
- i) provvedere alla stesura della "Carta del servizio" e del Regolamento interno;
- j) provvedere alla riscossione degli introiti derivanti dalle rette;
- k) verificare ed accertare il possesso dei requisiti di base e professionali del personale fisso e sostituto assegnato alle strutture;

- l) inviare ogni sei mesi (giugno e dicembre di ogni anno) alla Direzione Politiche sociali l'organigramma aggiornato del personale fisso e sostituto impiegato nella Residenza;
- m) presentare annualmente ai Responsabili del Comune e dell'ASUR/Area Vasta 2, una relazione scritta attinente la verifica dei risultati raggiunti nell'anno precedente nonché il progetto di gestione e il programma di lavoro per l'anno che si avvia;
- n) redigere il registro indicante gli acquisti e gli interventi di manutenzione ordinaria effettuati nella struttura per consentire il monitoraggio e la verifica della corretta esecuzione degli stessi come specificato nel presente Capitolato art. 19;
- o) richiedere il nulla-osta al Comune di Ancona per accogliere e gestire nella struttura stages, percorsi di alternanza scuola -lavoro e tirocini formativi di allievi/studenti;
- p) comunicare al Comune di Ancona gli accordi per la collaborazione e la presenza del volontariato all'interno delle Residenze;
- q) redigere un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza;
- r) istituire una propria sede operativa stabile nell'ambito del Comune di Ancona entro 60 giorni dall'aggiudicazione.

Il gestore può predisporre, a propria cura e spese, materiale informativo e di pubblicizzazione delle strutture, ferme restando le modalità di accesso degli utenti, così come previsto dal presente capitolato e dal vigente regolamento comunale, ed il rispetto delle norme sulla privacy. Qualsiasi tipo di materiale diffuso dovrà comunque contenere la seguente dicitura: "La Comunità è convenzionata con il Comune di Ancona e con la ASUR/Area Vasta 2 e viene gestita nel rispetto del Regolamento comunale in vigore" e, prima della diffusione, dovrà essere preventivamente visionato ed approvato dalla Direzione Politiche Sociali del Comune di Ancona. Rispetto alla organizzazione si prevede una autonomia gestionale interna che ha come garante il Coordinatore responsabile e come protagonisti sia gli operatori che gli utenti e le loro famiglie ove presenti. Per il funzionamento della struttura, il gestore deve provvedere con propri capitali, mezzi tecnici, proprio personale, attrezzature e materiali salvo quanto diversamente specificato.

L'uso dell'immobile e delle relative pertinenze e dotazioni è consentito esclusivamente per gli scopi previsti dal presente appalto, salvo eccezioni di volta in volta ed espressamente autorizzati dalla Direzione Politiche Sociali del Comune di Ancona.

Il concessionario, in accordo con i responsabili dei servizi sociali e sanitari interessati sia per gli aspetti tecnici che economici, sondata la domanda posta dagli utenti e dai familiari, può farsi promotore di ulteriori servizi aggiuntivi volti a migliorare la qualità di vita degli ospiti e comunque nell'ambito delle finalità della struttura e dei servizi oggetto dell'appalto, previa autorizzazione del Comune di Ancona.

Gli oneri di cui ai servizi aggiuntivi sono totalmente a carico dell'utente e si sommano alla quota giornaliera pro-capite per prestazioni sociali.

In particolare, il gestore deve provvedere alle seguenti forniture:

- reintegro ed acquisto di ulteriori arredi, materiali e attrezzature soggetti ad usura, ritenuti necessari per l'espletamento del servizio;
- materiale e piccole attrezzature per attività di animazione e laboratorio;
- materiale per pulizia e sanificazione ambienti;
- materiale igienico-sanitario, anche monouso, per la pulizia e l'igiene personale di ospiti e operatori;
- materiale per lavanderia e guardaroba;
- materiale necessario per la ristorazione (fornitura pasti, derrate alimentari per merende, allestimento sala mensa);
- reintegro biancheria, utensileria, piccole attrezzature di cucina, stoviglie e quant'altro necessario;
- piccoli ausili ed attrezzature per luoghi comuni e camere da letto;
- utenze acqua, gas, riscaldamento, energia elettrica e telefono e relativi contratti di allaccio o subentro;
- reperimento di sedi diversificate per la realizzazione di laboratori e attività esterne alla struttura.

ART. 19 - GESTIONE DEL PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE

Riguardo il patrimonio mobiliare sono a carico del concessionario gli oneri relativi a:

- manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni mobili presi in consegna, tale da assicurare il corretto funzionamento della struttura e il perfetto stato d'uso degli arredi e attrezzature, fissi e mobili;
- acquisto di ulteriori arredi, materiali, attrezzature e/o automezzi ritenuti necessari per l'espletamento del servizio;
- eliminazione dei beni mobili presi in consegna e non più utilizzabili, previa comunicazione al concedente.

Riguardo il patrimonio immobiliare sono a carico del concessionario gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria. Il concessionario deve provvedere, anche a mezzo di apposite ditte specializzate, alla manutenzione ordinaria ed interventi previsti da specifiche normative in relazione a:

- arredi ed attrezzature;
- ausili e impianti;
- ascensore;
- opere murarie;

- aree verdi (Nuovo Catasto Edilizio Urbano Foglio 8 Mappale 406 e 397 più parte del 405 a disposizione della struttura) ;
- sicurezza delle attrezzature ed impianti come da normativa vigente.

In particolare, il concessionario si impegna a provvedere secondo quanto di seguito descritto a titolo esemplificativo:

- impianti idraulici: riparazione e/o sostituzione di rubinetti, flessibili, docce, stasamento vasi e tubi in caso di rischio o provocato allagamento;
- impianti elettrici e attrezzature: interventi per guasti che comportino l'interruzione dell'illuminazione;
- acquisto o riparazione, quando possibile, di strumenti e attrezzature in dotazione alla struttura (lavastoviglie, frigoriferi, lavatrice, forno, piano cottura, televisori, antenna, ecc.);
- interventi di vetreria, falegnameria e fabbro in presenza di rotture di vetri, serrature, porte ed altro assimilabile;
- interventi ordinari di muratura ed imbiancatura;
- pulizia e verifica periodica delle grondaie e pluviali, canali di scarico, caditoie;
- sistemi antincendio: manutenzione e sostituzione estintori ecc.
- pulizia area esterna e mantenimento ordinario del verde (Nuovo Catasto Edilizio Urbano Foglio 8 Mappale 406 e 397 più parte del 405 a disposizione della struttura) con numero annuale minimo di tagli del manto erboso e potatura alberi ed arbusti pari a 4, raccolta e smaltimento della vegetazione di risulta;
- disinfezione, deblattazione, derattizzazione
- sgombero neve

La manutenzione ordinaria dell'immobile deve assicurare il corretto funzionamento della struttura e il perfetto stato d'uso degli impianti tecnologici ivi collocati.

Restano a carico del concessionario tutti gli eventuali danni che dovessero verificarsi alla struttura, agli arredi e attrezzature per negligenza, per uso improprio da parte del personale dipendente dello stesso, ovvero per non aver provveduto ad avvisare tempestivamente il Comune di imperfezioni, rotture o simili dei locali o attrezzature.

Il concessionario è comunque tenuto a reintegrare in modo corrispondente alla fornitura iniziale gli arredi, attrezzature e suppellettili danneggiate per utilizzo improprio o per mancata manutenzione.

Il concessionario è tenuto ogni sei mesi a redigere il registro indicante gli acquisti e gli interventi di manutenzione ordinaria effettuati nella struttura .

Il Concessionario è altresì tenuto, al termine della durata contrattuale del servizio, a riconsegnare l'immobile nello stato di fatto e con gli arredi attrezzature e impianti indicati nell'inventario predisposto dal Comune di Ancona e controfirmato per accettazione dal legale rappresentante della Ditta stessa.

ART. 20 – SEDE OPERATIVA

Il concessionario deve garantire una sede operativa nell'ambito del Comune di Ancona che garantisca le seguenti funzioni e prestazioni:

- ufficio segreteria dal lunedì al venerdì;
- reperibilità del Coordinatore responsabile della struttura, o di eventuale sostituto, e di un addetto alla manutenzione a copertura dell'intero arco delle 24 ore giornaliere per tutti i giorni dell'anno;
- reperibilità delle figure professionali indicate come sostitute;
- registrazione degli interventi effettuati, sia di routine che di urgenza;
- archivio contenente le cartelle individuali degli operatori e documentazione sul coordinamento, sulla organizzazione aziendale, sulle attività formative, la progettazione e sul lavoro di reperimento e selezione del personale;
- strutturazione del controllo di gestione.

E' fatto divieto al Concessionario di effettuare internamente alla struttura riunioni del personale non direttamente connesse con le attività istituzionali, o attività organizzative diverse non espressamente descritte nel presente capitolato.

ART. 21 - ORGANIZZAZIONE, COMPITI E FORNITURE A CARICO DEL COMUNE

Spetta al Comune di Ancona:

- la verifica dei requisiti professionali degli operatori assegnati al servizio;
- assicurare, attraverso l'apposita Commissione integrata Comune/Area Vasta 2, l'attività di valutazione per l'accesso degli utenti, l'ammissione e la dimissione degli stessi;
- la valutazione e la verifica dell'attività complessiva;
- monitorare e verificare costantemente il progetto di vita del disabile in co-gestione con L'UMEA Area Vasta 2 e con le famiglie ove presenti ;
- il controllo di efficacia e di efficienza delle prestazioni di cui al presente capitolato;
- il controllo del rispetto delle norme contrattuali e regolamentari.

Il Comune mette a disposizione del concessionario :

- una sede idonea per lo svolgimento del servizio;
- l'arredo indispensabile e le attrezzature, fisse e mobili, installate nei locali ed allacciate agli impianti elettrici e tecnologici necessari per il loro funzionamento;

– il materiale necessario all'iniziale funzionamento (stoviglie, utensileria, biancheria piana ed effetti lettereci).

La manutenzione straordinaria della struttura, degli impianti e delle aree verdi esterne resta a carico del Comune che vi provvederà direttamente con proprio personale o a mezzo terzi. Gli interventi di manutenzione straordinaria, vengono eseguiti nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza nonché mediante interdizione dell'area interessata dall'intervento manutentivo.

Restano esclusi dagli oneri del Comune e posti a carico del gestore, tutti gli eventuali danni che dovessero verificarsi per negligenza, per uso improprio da parte del personale dipendente dallo stesso, ovvero per non aver provveduto ad avvisare tempestivamente il comune di imperfezioni, rotture e simili dei locali e attrezzature.

ART. 22 –COMPITI DELLA ASUR/AREA VASTA 2

Spetta alla ASUR/Area Vasta 2 garantire:

- a) il funzionamento della Unità Multidisciplinare Età Adulta per l'attività di valutazione dell'accesso degli utenti, l'ammissione e la dimissione degli stessi;
- b) il funzionamento della Commissione Integrata (Comune/ASUR Area Vasta 2) per l'accesso dell'utenza e la verifica dell'attività delle strutture;
- c) il controllo di efficacia e di efficienza delle prestazioni socio-sanitarie;
- d) fornitura diretta di materiale e presidi sanitari secondo le vigenti normative nazionali e regionali e la valutazione sanitaria dell'ospite.

ART. 23 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggiore danno, l'aggiudicatario deve costituire una cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento dell'importo contrattuale).

La cauzione dovrà essere costituita a mezzo di:

- titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore del Comune;
- contanti, con versamento presso la Tesoreria Comunale;
- fideiussione bancaria o assicurativa che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da intermediari finanziari iscritti all'albo speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una Società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve contenere espressamente le seguenti condizioni:

- a) il garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del cod. civ.;
- b) il garante rinuncia all'eccezione dei cui all'art. 1957 c. 2 del codice civile;
- c) il garante pagherà la somma garantita a semplice richiesta scritta del Comune, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta medesima;
- d) per qualsiasi controversia tra il Comune ed il garante, il foro competente è quello di Ancona.

La garanzia non può essere modificata senza il consenso del Comune e comunque alla scadenza si rinnova sino a quanto il Comune, con dichiarazione scritta, non avrà autorizzato.

La garanzia sarà svincolata con comunicazione scritta, senza la materiale restituzione dell'eventuale polizza fideiussoria, dopo la scadenza del contratto.

La garanzia cessa di avere effetto dalla data del certificato di regolare esecuzione.

La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario, la reintegrazione della garanzia, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La mancata costituzione della garanzia definitiva, determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta, da parte della stazione appaltante che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 24 – CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO

E' vietata, pena l'incameramento della cauzione e la risoluzione del contratto stesso, qualunque, in tutto o in parte, del contratto e di relativi servizi.

E' ammesso il subappalto per i servizi di: ristorazione, fornitura e trasporto pasti, pulizie, lavanderia, manutenzione immobili e impianti, gestione aree verdi e sgombero neve, i quali possono essere subappaltati a ditte in possesso di iscrizione alla Camera di Commercio, per oggetto di attività idoneo allo svolgimento di detta attività, e dei requisiti richiesti.

Non è consentito il ricorso al subappalto se non dichiarato in sede di offerta.

Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 25 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTI

I pagamenti dei prezzi unitari contrattuali, determinati come da precedente art. 7 “Composizione della retta giornaliera per utente - prezzi unitari contrattuali”, saranno effettuati dall'ASUR/Area Vasta 2, dal Comune di Ancona e dagli utenti. Il corrispettivo della quota finanziata dalla Regione Marche dovrà essere fatturato separatamente al Comune di Ancona.

Le fatture a carico dell'ASUR/Area Vasta 2 e del Comune di Ancona saranno riferite al numero degli utenti e al numero dei giorni di presenza di ciascun utente. Per ogni giorno di assenza dell'utente permanente, il pagamento della quota giornaliera verrà decurtato del 25%. Per gli utenti temporanei i prezzi unitari contrattuali saranno corrisposti per intero solo sulla base dell'effettivo numero dei giorni di presenza. Il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura. Tutte le fatture dovranno essere corredate dal prospetto nominativo delle presenze giornaliere degli ospiti, vistato per regolarità dal Responsabile di struttura.

La quota a carico di ciascun utente è corrisposta direttamente dagli utenti al concessionario e per ogni giorno di assenza dell'utente permanente il pagamento della quota giornaliera verrà decurtato del 25%. Il Comune di Ancona e la ASUR/Area Vasta 2 sono esonerati da ogni responsabilità in caso di irregolare o mancato pagamento della quota per prestazioni sociali con oneri a carico degli utenti. E' pertanto ad esclusivo carico della Ditta concessionaria il recupero di ogni ed eventuale morosità da parte dell'utenza stessa.

L'Amministrazione Comunale e la ASUR/Area Vasta 2 hanno la facoltà di sospendere, nella misura che riterranno opportuna, ferma restando l'applicazione di eventuali penalità, i pagamenti al gestore che, diffidato, non abbia provveduto a mettersi in regola con gli obblighi contrattuali.

I ritardi nei pagamenti da parte del Comune e dell'ASUR/Area Vasta 2 non danno diritto alla Ditta aggiudicataria di richiedere lo scioglimento del contratto.

Le fatture, oltre a tutti gli altri dati obbligatori per legge, dovranno tassativamente contenere il CIG, gli impegni di spesa ed il codice Iban dell'impresa.

Le fatture dovranno esporre anche l'importo della ritenuta a garanzia dello 0,50%, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del d.p.r. 207/2011, da operare sull'importo netto progressivo delle prestazioni.

Le ritenute di garanzia saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dietro regolarità del servizio prestato, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Eventuali ritardi nei pagamenti, causati dalla presentazione di fatture irregolari o tardivamente presentate, non potranno essere imputati al Comune.

La presenza di vizi sostanziali sulla fattura renderà il documento irricevibile e di ciò verrà data comunicazione scritta all'Impresa.

Nell'attesa di ricevere il documento contabile corretto il termine stabilito per il pagamento del corrispettivo dovrà intendersi interrotto.

L'appaltatore sarà tenuto ad adeguarsi alla modalità di fatturazione elettronica prevista dall'art. 1, commi 209-214 della legge 244 del 24 dicembre 2007 e successive modificazioni e, al fine di accelerare la verifica del documento contabile e la sua accettazione, provvederà ad inoltrare una pre-fattura o fattura pro forma.

La fattura elettronica oltre ai dati sopra indicati dovrà riportare il codice ipa.

ART. 26 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modificazioni .

ART 27 - VARIANTI

Data la peculiarità del servizio, la gestione del Centro deve avere carattere flessibile e deve adattarsi all'evoluzione dei bisogni degli utenti nonché alle mutate esigenze connesse alla funzionalità del servizio. Pertanto il Comune e l'ASUR ha il diritto di ordinare variazioni al progetto di gestione, variazioni alle modalità di organizzazione del servizio, modificazioni delle figure professionali utilizzate nella esecuzione del servizio, variazioni in aumento o diminuzione della quantità delle prestazioni, fino alla concorrenza di un quinto, in più o in meno, dell'importo dell'appalto ai sensi dell'art.106 comma 13 del D.lgs 50/2016 .

Il Comune di Ancona e l'ASUR , può comunque ordinare tutte le variazioni che si rendano necessarie od opportune in conseguenza dell'intervento di disposizioni legislative o regolamentari o direttive regionali ovvero per il sopravvenire di esigenze imprevedute e imprevedibili o per l'intervenuta possibilità di conseguire miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire .

Le eventuali maggiori prestazioni richieste all'aggiudicatario non dovranno comunque superare il quinto d'obbligo sopra definito. I rapporti tra, Comune di Ancona, ASUR – Area Vasta 2 Ancona e le altre Amministrazioni comunali, saranno regolati da apposite convenzioni.

L'appaltatore è tenuto ad eseguire le variazioni agli stessi patti prezzi e condizioni del contratto originario salva l'eventuale approvazione di nuovi prezzi non previsti dal contratto per i quali si procederà all'applicazione della percentuale di ribasso offerta in sede di gara.

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere comunque introdotta dall'appaltatore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dall'Amministrazione nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione del contratto.

ART. 28 – RESPONSABILITA' – DANNI

La Ditta aggiudicataria assicura le prestazioni con proprio personale avente i requisiti di base e professionali di cui all'art. 15 ed esonera il Comune da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale della Ditta stessa per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio.

La Ditta aggiudicataria assume piena e diretta responsabilità gestionale delle strutture e dei servizi affidati, sollevando il Comune di Ancona da ogni responsabilità ed onere al riguardo.

La Ditta risponde inoltre dei danni alle persone (ospiti, operatori e terzi in genere) o alle cose (di proprietà dell'Amministrazione Comunale, degli ospiti o di terzi) in dipendenza dell'espletamento dell'attività oggetto del presente capitolato, sollevando pertanto l'Amministrazione Comunale da qualsiasi controversia dovesse insorgere.

A tale fine, la ditta appaltatrice dovrà stipulare, una idonea polizza assicurativa R.C.T./R.C.O. (Responsabilità civile verso terzi / Responsabilità civile verso prestatori di lavoro) a copertura dei danni relativi ai rischi inerenti la gestione del servizio affidato e annoverare fra i terzi, il Comune di Ancona.

La suddetta polizza dovrà avere i seguenti massimali:

RCT € 1.500.000,00 unico

RCO € 1.500.000,00 con limite di € 1.000.000,00 per persona

e prevedere, tra le altre condizioni, anche la specifica estensione a:

- conduzione fabbricati, compresa l'attività in essi svolta, delle strutture e utilizzo dei beni;
- ricorso terzi da incendio sino alla concorrenza di un importo non inferiore ad € 100.000,00 per sinistro/anno.

Copia della suddetta polizza dovrà essere trasmessa in copia entro 30 gg. dall'aggiudicazione alla Direzione Politiche sociali e alla Direzione Contratti del Comune di Ancona.

ART. 29 – OBBLIGHI DELLA DITTA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE

La gestione degli interventi e delle attività vengono effettuate dal gestore in totale autonomia organizzativa, responsabilità e rischio.

Il gestore è tenuto ad indicare il nominativo di un Referente che assume potere direttivo nei confronti del personale impiegato nella esecuzione del servizio.

Il Referente costituisce unico interlocutore nei rapporti con il Comune di Ancona; ogni e qualsiasi comunicazione da parte del Comune verrà effettuata esclusivamente a detto referente.

Obblighi della ditta nei confronti del personale:

L'inquadramento contrattuale del personale utilizzato per il presente servizio dovrà essere di tipologia compatibile con le attività e prestazioni da rendere ai sensi del presente capitolato e in ogni caso dovrà rispondere e soddisfare tutti i requisiti specifici e caratterizzanti previsti dalla normativa vigente.

In caso di inosservanza di quanto sopra, il gestore solleva sin da ora l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità diretta od indiretta e nessuna conseguenza giuridicamente rilevante potrà mai essere configurata a carico della stessa Amministrazione Comunale.

Non si configurerà alcun rapporto di lavoro né vincolo di subordinazione tra il personale del gestore utilizzato nelle attività del presente servizio e il Comune di Ancona, che rimane estraneo da ogni e qualsiasi pretesa possa essere avanzata nei suoi confronti.

Il gestore, in relazione alla propria configurazione giuridica, si obbliga a rispettare la specifica normativa di riferimento relativamente al personale e a tutti gli obblighi ad esso connessi.

Il gestore si obbliga altresì ad applicare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di tutela, igiene, previdenza, assistenza e assicurazioni sociali, disciplina infortunistica, contribuzione e retribuzione nonché inquadramento contrattuale ed assume a proprio carico tutti gli oneri relativi per cui nessun rapporto diretto con il Comune potrà mai essere configurato rispetto al personale addetto al servizio in quanto quest'ultimo è alle esclusive dipendenze del gestore e le sue prestazioni sono compiute sotto l'esclusiva responsabilità ed a totale rischio del gestore.

In particolare il gestore si obbliga ad applicare nei confronti del proprio personale condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento dell'attività e gli accordi regionali di lavoro medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione; se gli affidatari del servizio hanno forma cooperativa, si impegna a rispettare i relativi accordi nazionali e regionali di lavoro anche nei rapporti con i soci.

Gli obblighi di cui sopra vincolano il gestore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da essi, indipendentemente dalla struttura o dimensione della ditta stessa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale.

Il gestore si impegna a permettere la visione dei libri paga e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nel servizio di cui al presente capitolato.

L'Amministrazione sottopone a specifica verifica la situazione inerente la regolarità contributiva del gestore, mediante analisi degli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso gli enti previdenziali, con particolare riferimento al documento unico di regolarità contributiva (DURC), al fine di accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.

CLAUSOLA SOCIALE

La Ditta aggiudicataria, se cooperativa sociale, si impegna al rispetto dell'art. 37 del CCNL delle "cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo", in materia di riassorbimento e salvaguardia del personale attualmente impiegato nei servizi.

Nel caso in cui l'appaltatore applichi un CCNL diverso da quello delle "cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo", ove non sia contemplata una disposizione analoga al citato art. 37, l'impresa subentrante si obbliga ad assumere prioritariamente tutti i lavoratori presenti nel precedente appalto, garantendo – compatibilmente con la sua organizzazione e le mutate esigenze tecnico-organizzative – il rispetto degli accordi attualmente in vigore e scaturenti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore, nonché quella integrativa aziendale e sottoscritti dagli attuali appaltatori e dalle OO.SS.LL e come da Protocollo d'Intesa con le OO.SS. approvato e siglato dal Comune di Ancona con Deliberazione di Giunta n. 699 del 30/12/2015, di utilizzare e riassorbire in via prioritaria, il personale già impiegato dall'Appaltatore precedente, con osservanza ed applicazione dei contratti collettivi di lavoro firmati da associazioni comparativamente più rappresentative.

ART. 30 – PENALI

Il concessionario, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, è soggetto ad una penalità, pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale annuo ogni qualvolta:

- si renda colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità del servizio reso;
- assicuri una presenza di unità lavorative inferiore a quella richiesta dal servizio o superi il limite - consentito per il turn-over degli operatori;
- non fornisca tutte le prestazioni convenute;
- effettui in ritardo gli adempimenti prescritti;
- impieghi personale di accertata incapacità ed inidoneità per il buon funzionamento del servizio con conseguente pregiudizio nei confronti degli utenti e danno per l'Amministrazione;
- esegua i servizi non continuativamente e non provveda alla sostituzione immediata di personale;
- compia violazioni dei diritti degli utenti;
- danneggi beni di proprietà comunale.

Il concessionario, senza pregiudizio di ogni altra azione in merito, è soggetto ad una penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale in ogni altro caso in cui, a giudizio motivato dell'Ente appaltante, si rende colpevole di manchevolezze e deficienze nello svolgimento del servizio.

L'Amministrazione comunale, in relazione alla tipologia dell'inadempimento e/o all'entità delle conseguenze legate ai fatti che danno origine all'applicazione delle penali, si riserva la facoltà di applicare le penalità di cui sopra in misura giornaliera ovvero per evento.

In presenza degli atti o fatti di cui sopra i competenti uffici comunali, procedono immediatamente alla contestazione formale dei fatti rilevati, invitando la ditta a formulare le proprie controdeduzioni entro 15 giorni.

Qualora il gestore non adempia a tale incombenza nel termine prefissato o non fornisca elementi ritenuti idonei a giustificare le inadempienze contestate, il Dirigente disporrà l'applicazione della penale nella misura precedentemente indicata.

Il Dirigente della Direzione Politiche Sociali del Comune di Ancona ha comunque diritto di richiedere, con nota motivata, la sostituzione del personale impegnato nell'appalto che non offra garanzia di capacità, contegno corretto e comunque non risulti idoneo a perseguire le finalità previste dal progetto.

L'Amministrazione Comunale, si riserva in ogni caso la possibilità di ovviare agli inconvenienti, mancanze e inadempimenti di cui al presente articolo, addebitando ogni eventuale spesa al gestore a carico del quale restano altresì tutti gli ulteriori oneri e passività derivanti da dette inadempienze e dai provvedimenti che il Comune sarà costretto ad adottare di conseguenza.

L'ammontare delle penali è addebitato sui crediti del gestore dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono, ovvero sulla cauzione definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata.

L'ammontare delle penalità maturate, è addebitato di regola, al momento in cui viene disposta la liquidazione delle fatture.

L'applicazione delle penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio verificatosi.

Resta inteso che l'importo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo complessivo del contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del contratto, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto.

ART. 31 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque tempo, anche in deroga agli artt. 1455 e 1564 del Codice Civile, senza alcun genere di indennità e compenso per l'impresa nel caso di:

- cessione della concessione;
- reiterata inadempienza agli obblighi contrattuali;
- gravi inadempienze di natura previdenziale accertate con l'acquisizione di DURC irregolare;
- apertura di una procedura concorsuale a carico del gestore;
- messa in liquidazione o qualunque altro caso di cessazione dell'attività del gestore;
- abbandono della concessione o interruzione non motivata della gestione della concessione;
- subappalto di servizi non consentiti o non autorizzato ;
- in ogni altro caso in cui, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale la ditta non sia di sicuro affidamento nella gestione della concessione.

Si conviene come unica formalità preliminare alla risoluzione del contratto la contestazione degli addebiti. Ciò con opportuna salvezza di ogni ragione e azione per rivalsa dei danni in conseguenza dell'inadempimento da parte dell'Impresa stessa dei propri impegni contrattuali e delle penali maturate.

Del provvedimento di risoluzione del contratto è data formale comunicazione alla ditta a mezzo raccomandata A.R.

In caso di risoluzione del contratto non verrà riconosciuto indennizzo alcuno alla Ditta salvo il pagamento del corrispettivo per le prestazioni regolarmente eseguite.

Con la risoluzione del contratto sorge nel Comune il diritto di incamerare l'intera cauzione dedotti gli eventuali prelevamenti già effettuati (fatto salvo il risarcimento per il maggiore danno subito) e di affidare il servizio al soggetto che segue nella graduatoria.

In caso di revoca dell'aggiudicazione o in caso di risoluzione del contratto , il Comune di Ancona si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria alle condizioni proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta .

ART. 32– RECESSO

L'Amministrazione comunale può recedere dal contratto in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico connesse al mantenimento degli equilibri economico/finanziari di bilancio, con preavviso di 15 (quindici) giorni solari da comunicarsi all'appaltatore mediante posta elettronica certificata. In tal caso, l'appaltatore avrà diritto , anche in deroga all'art. 1671 del codice civile , esclusivamente al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali stabilite per l'esecuzione del servizio. L'appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta di indennizzo, compensi aggiuntivi o risarcimento danni .

La stazione appaltante puo' altresì , ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016 , recedere dal contratto in qualunque momento , previo pagamento delle prestazioni eseguite .

ART. 33 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune individua il Direttore dell'esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvede, ai sensi dell'art. 111 comma 2 del D.lgs. 50/2016, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore , in conformità ai documenti contrattuali .

ART. 34 - CONDIZIONI GENERALI PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO-SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall'Amministrazione per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'appaltatore non adempia, l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 107 comma 1 del d.lgs. 50/2016 , qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il Direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione del servizio .

Fuori dei casi previsti dal comma precedente il Responsabile del Procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto, con riferimento a quanto previsto dall'art.107 comma 2 del D.lgs. n.50/2016.

ART. 35 - VERIFICHE IN ORDINE ALLA CONFORMITÀ DELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Si assume come riferimento generale per la disciplina delle attività di verifica inerenti l'appalto , il quadro normativo definito dalla disciplina specifica contenuta nel D.lgs. n. 50/2016, riservandosi tuttavia, trattandosi di servizi alla persona, la facoltà di sviluppare ulteriori e/o diverse soluzioni di verifica e di controllo.

L'Amministrazione procede periodicamente alla verifica di conformità dei servizi acquisiti nell'ambito del presente appalto e comunque ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità, mediante il personale dell'Unità Operativa “Servizi per Disabili”.

Le attività di verifica di conformità dei servizi sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state regolarmente eseguite sotto il profilo tecnico, economico e qualitativo, nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione, nonché nel rispetto delle leggi di settore.

L'esecuzione dell'appalto è soggetta a verifica di conformità ex art. 102, comma 2, del d.lgs. 50/2016, da parte del Direttore dell'esecuzione al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto e, all'esito positivo della verifica di conformità, rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

L'Amministrazione può effettuare anche verifiche sulla soddisfazione degli utenti dei servizi appaltati o affidati.

L'Amministrazione può realizzare, anche con la collaborazione dell'appaltatore, verifiche funzionali sui servizi appaltati, al fine di rilevarne l'effettivo impatto sul contesto socio-economico di riferimento.

ART. 36 – ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI PER I DIPENDENTI PUBBLICI

L'aggiudicatario prende atto dell'esistenza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con d.p.r. n.62 del 16/04/2013 e del codice di comportamento integrativo del Comune di Ancona e si obbliga ad osservare e far osservare al proprio personale e collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta ivi previsti.

ART. 37 – ASSENZA CAUSE DI INCOMPATIBILITA'

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni, l'aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto di appalto attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, a ex dipendenti del Comune che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, negli ultimi tre anni di servizio, per conto dell'ente nei confronti dell'aggiudicatario medesimo.

ART. 38 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati forniti dall'aggiudicatario saranno trattati dal Comune, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni, anche con strumenti informatici, unicamente per lo svolgimento degli adempimenti di istituto, di legge e di regolamento, correlati al contratto ed alla gestione amministrativa e contabile del rapporto contrattuale.

ART. 39 – RECESSO DEL COMUNE PER SOPRAVVENUTA DISPONIBILITA' CONVENZIONI CONSIP

Il Comune, ai sensi dell'art. 1 comma 13 del d.lgs. n. 95/2012 convertito in legge n.135/2012, si riserva la facoltà di recedere dal contratto, previa comunicazione e con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni, qualora relativamente al servizio in oggetto, accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle offerte in sede di gara, e l'aggiudicatario non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità ad esse.

In caso di recesso, verranno pagate all'aggiudicatario, le prestazioni già eseguite oltre il 10% (dieci per cento) di quelle non ancora eseguite.

ART. 40 - PRIVACY

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati forniti dalle imprese partecipanti sono trattati per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto; il loro conferimento è obbligatorio per le ditte che vogliono partecipare alla gara e l'ambito di diffusione dei dati medesimi è quello definito dalla normativa vigente in tema di appalti pubblici.

ART. 41 – D.U.V.R.I. ART. 26 D.LGS. 81/2008 E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Il presente appalto non presenta rischi d'interferenza, così come delineato dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; pertanto non è necessario elaborare un unico documento di valutazione dei rischi.

Conseguentemente alla mancanza di misure da adottare per eliminare i rischi in materia di salute e sicurezza derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, i costi per la sicurezza sono pari a zero.

Tuttavia tale documento potrà essere redatto dal Comune, anche su richiesta dell'Affidatario, in caso di modifiche tecniche o logistiche che possano incidere sulle modalità organizzative e/o operative.

Sarà cura del Comune elaborare il documento unico di valutazione dei rischi in caso si renda necessario per possibili interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei luoghi.

Ai sensi del comma 8 dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., durante lo svolgimento in regime del presente appalto, il personale incaricato dalla Ditta aggiudicataria dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del Datore di lavoro.

La Ditta aggiudicataria, inoltre, dichiara di avere ricevuto l'informativa, ai sensi dell'art. 26-comma 1/lett.b del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui la stessa è destinata ad "operare" e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dall'Ente in relazione alla propria attività.

E' obbligo dell'appaltatore rispettare le norme contenute nel D.Lgs. 81/08 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro."

Per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze , l'aggiudicatario è tenuto , come dal citato decreto 81/2008 , ad elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e a provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta .

La Ditta Aggiudicataria dovrà:

- dichiarare di aver assolto tutte le incombenze in materia di tutela della salute e della sicurezza, elaborando un proprio documento di valutazione dei rischi e provvedendo all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici dell'attività svolta;
- fornire un numero sufficiente di personale, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, idoneamente informato, formato ed addestrato nella gestione delle emergenze, con particolare riferimento alla Prevenzione Incendi e alle Procedure di Primo Soccorso; il personale ausiliario e di cucina, in aggiunta a quanto sopra, dovrà essere in possesso dell'attestato di frequenza del corso di formazione HACCP per addetti al settore alimentare (Reg. CEE 852/2004) e dei relativi aggiornamenti ;
- predisporre presso la sede messa a disposizione dell'Amministrazione Comunale per le attività oggetto del presente capitolato, un registro per la tenuta della regolare manutenzione e controllo del funzionamento di tutti gli impianti e dei dispositivi presenti, compresi quelli di sicurezza. La Ditta Aggiudicataria, inoltre, dovrà redigere e tenere aggiornato un Piano di Emergenza per la struttura, che tenga conto delle necessità particolari delle persone presenti al fine di pianificare le necessarie procedure di intervento.

Il Comune fornirà alla Ditta Aggiudicataria:

- a) dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinati a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza presenti; l'informativa dovrà essere firmata per ricevuta dalla Ditta Aggiudicataria ed allegata al contratto.
- b) una planimetria degli ambienti indicante le vie di esodo e l'ubicazione delle attrezzature antincendio della sede individuata e messa a disposizione dall'Amministrazione Comunale, allo scopo di redigere e tenere aggiornato il Piano di Emergenza (elaborato da parte della Ditta Aggiudicataria come sopra specificato); tale Piano di Emergenza dovrà pianificare le procedure di evacuazione tenendo presente le necessità particolari dell'utenza e degli eventuali soggetti diversamente abili presenti all'interno della struttura.

Nell'ambito della cooperazione e del coordinamento di cui all'art. 26-comma 2-lett.a del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., l'Amministrazione Comunale rimarrà a disposizione dell'aggiudicatario per il rilascio di ogni eventuale informazione ritenuta necessaria in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di igiene del lavoro.

ART. 42 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese del contratto e gli oneri connessi alla stipulazione , sono a carico dell'aggiudicatario .

ART. 43 – DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore deve eleggere e mantenere per tutta la durata del contratto un domicilio presso il territorio del Comune di Ancona. Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate, tramite mezzo consentito dalla legge, presso il suddetto domicilio eletto. Qualsiasi comunicazione fatta all'Appaltatore dal responsabile comunale preposto si considererà fatta personalmente al legale rappresentante dell'Appaltatore .

ART. 44 – CONTROVERSIE

Per eventuali controversie derivanti dal contratto , la competenza è del Foro di Ancona.

ART. 45 – RINVIO

L'appalto in oggetto è disciplinato dal presente capitolato speciale , dal bando e dal disciplinare di gara .

Per quanto non espressamente previsto nei documenti sopra menzionati , si fa riferimento alle norme del codice civile ed alle disposizioni di legge vigenti in materia .

L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti in quanto applicabili .